

## **DIRETTORE UO COMPLESSA: sentenza Tar Campania sulla sostituzione**

TAR Campania – del 21 gennaio 2020, Sentenza n. 90

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente sanitario di un'Asl Campana ha partecipato ad una procedura selettiva interna per il conferimento di incarico di sostituzione del Direttore di unità operativa complessa ex art. 18 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000.

Al termine della procedura il predetto sanitario ha impugnato la deliberazione di recepimento della graduatoria di merito, sostenendo di non essersi utilmente graduato in conseguenza della illegittima mancata considerazione e valutazione di tutti i titoli dichiarati e, in particolare, di un periodo di servizio (quale titolo di carriera) e, quale attività formativa e professionale, di oltre 50 pubblicazioni, nonché dei congressi nazionali ed internazionali ai quali avrebbe partecipato e della dichiarata casistica operatoria, idonea ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito.

Il Tar della Campania, ha evidenziato nello specifico, che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN ai sensi dell'art. 18 del ccnl dell'8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2013 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto, ma solo la prevista indennità cd. Sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi.

In riferimento all'immotivata attribuzione del solo punteggio numerico, secondo orientamento ormai consolidato, nell'ambito dei concorsi pubblici il voto numerico espresso dalle commissioni esaminatrici sulle prove scritte o orali dei candidati deve ritenersi pienamente legittimo in quanto sintesi del giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa.

Con riferimento alla omessa previsione di una prova orale, alcun colloquio è previsto per le selezioni ex art. 18 ccnl 8.6.2000.

Quanto all'omessa valutazione dei titoli asseritamente posseduti dal ricorrente il Tar ha osservato che "nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate". Nella specie, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del dpr. 484/97 "le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente..... e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera". Pertanto, ove non formalmente documentate ovvero prodotte secondo le modalità richieste non tempestivamente impugunate, ogni attività professionale e di studio, comprese le casistiche operatorie, data la tecnicità e specificità dell'oggetto, non potevano essere oggetto di valutazione.

Sulla base delle soprariportate considerazioni il TAR della Campania, con sentenza del 21 gennaio 2020, n. 90, ha rigettato il ricorso del dirigente sanitario suindicato.